



Distretto Scolastico n° 23

ISTITUTO COMPRENSIVO CETRARO

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale

Via Donato Faini - 87022 - CETRARO (CS) – ☎ e Fax (0982) 91081- 91294

C. F. 86001890788 - C. M. CSIC872004 - codice univoco ufficio UFV13L

e-mail: csic872004@istruzione.it- PEC: csic872004@pec.istruzione.it

Sito web: www.iccetraro.gov.it.



Prot. n. 4257 A/32

Cetraro, 22 ottobre 2015

Al personale docente e ATA

Al D.S.G.A

All'utenza

Agli alunni

Loro Sedi

Al sito WEB dell'Istituto

Oggetto: divieto di fumo nei locali interni ed esterni degli istituti scolastici statali

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO** l'art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;
- VISTA** la Legge 24/12/1934 n.2316 art. 25 – (Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico);
- VISTA** la Legge 11/11/1975 n. 584 – Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico;
- VISTA** la Circolare del Ministero della Sanità n. 69 del 5 ottobre 1976;
- VISTA** la Direttiva PCM del 14 dicembre 1995;
- VISTA** la Circolare del Ministero della Sanità n. 4 del 28 marzo 2001;
- VISTA** la Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004;
- VISTO** l'Accordo Stato Regioni 16/12/04 24035/2318;
- VISTA** la Circolare 2/SAN/2005 14 gen 2005;
- VISTA** la Circolare 3/SAN/2005 25 gen 2005;
- VISTA** la Legge 28/12/2001, n.448 art. 52 punto 20;
- VISTA** la Legge 16/01/2003 n.3;
- VISTO** l'art. 51 della L. 3 del 16/01/2003;
- VISTO** il DPCM 23/12/2003;
- VISTA** la Legge finanziaria 2005;
- VISTO** il Decreto Legislativo 81/2008;
- VISTO** il CCNL scuola 2006-2009;
- VISTO** il D.L. n. 81 del 9-04-2008;
- VISTO** il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104;

DISPONE

che il divieto di fumo (già previsto dall'art. 51 della Legge 16/01/2003 n.3, nei locali chiusi) sia esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza degli istituti scolastici.

A tale proposito si rappresenta che in generale le aree di pertinenza degli istituti scolastici comprendono almeno tutte le aree comprese nelle rispettive recinzioni. Chi non osserva il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare sarà sanzionato col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare immediatamente ai genitori l'infrazione della norma. Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art.189 e dall'art. 10 L. 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, infatti, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. Si ricorda che, poiché al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131T, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (Causale: Infrazione divieto di fumo – Istituto Comprensivo “Corrado Alvaro”– Cetraro) I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente. Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all'applicazione della presente, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 2000 Euro.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare. Gli studenti che non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno puniti con una sanzione disciplinare.

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/04, il Dirigente Scolastico individua come responsabili preposti all'applicazione del divieto tutti i docenti con incarico di responsabile organizzativo di plesso con i seguenti compiti:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
- vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica;
- notificare o direttamente o per tramite del Dirigente Scolastico o suo delegato la trasgressione alle famiglie degli allievi sorpresi a fumare.

Si fa presente, inoltre, che è vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche.

Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle

sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni. Sarebbe utile informare delle disposizioni vigenti in materia anche gli studenti delle singole classi lasciando traccia di tale comunicazione sul registro di classe.

Infine si sottolinea che la **questione assume notevole rilevanza anche sul piano educativo**. Infatti, il personale, che dovesse contravvenire al divieto di fumare nell'Istituto, metterebbe in atto un comportamento certamente diseducativo nei confronti degli studenti in tal modo indotti ad ignorare precise disposizioni di Legge, oltre che costretti a divenire fumatori passivi con danno per la loro salute. Tale circostanza contraddirebbe notevolmente il ruolo educante che tutto il personale della scuola è chiamato ad assolvere.

La scuola, infatti, è impegnata a far sì che gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita sani, maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità. Pertanto si prefigge di:

- prevenire l'abitudine al fumare;
- • garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro
- proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo
- promuovere iniziative informative/educative sul tema
- favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori ed istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione
- fare della scuola un ambiente sano, basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui

Si invitano tutti gli operatori a rispettare e a far rispettare tale disposizione.

Il Dirigente scolastico
Giuseppe Francesco Mantuano

firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993